

Comune di Fiano Romano



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI FIANO ROMANO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12/02/2019

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto dell'Imposta</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Misura dell'imposta</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Obblighi di informazione e di comunicazione dei gestori di strutture ricettive e dei responsabili dell'imposta</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Obblighi di riscossione e di resa del conto giudiziale dei gestori di strutture ricettive</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Disposizioni in tema di controllo e accertamento</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Sanzioni e interessi</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Contenzioso</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Disposizioni transitorie e finali</i>	<i>Pag. 7</i>

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta di soggiorno e le modalità di applicazione nel territorio del Comune di Fiano Romano istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 07/05/2012 ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. del 14 Marzo 2011 n.23.

Articolo 2
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico individuati dalla normativa regionale in materia di turismo, nonché negli altri immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, situati nel territorio del Comune di Fiano Romano.
2. L'imposta di soggiorno ha natura tributaria e, laddove non diversamente specificato, si applicano le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate relative ai tributi.

Articolo 3
Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non è residente nel Comune di Fiano Romano.
2. Il soggetto passivo ha l'obbligo di versare l'importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno ai soggetti tenuti alla riscossione e al riversamento dell'imposta.
3. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Fiano Romano.
4. Nel caso di pernottamenti negli alloggi per uso turistico e negli altri immobili destinati alla locazione breve di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'imposta di soggiorno è dovuta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, dai soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. Essi, d'ora in poi denominati "responsabili dell'imposta", sono, altresì, tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento

Articolo 4
Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui al successivo art. 5.
2. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
3. Le misure dell'imposta di soggiorno sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del d. lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune di Fiano Romano comunica alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il decimo anno di età;
 - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore - l'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con cui si attesta le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
 - c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente - l'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato o del degente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nel Comune di Fiano Romano;
 - h) i dipendenti della struttura ricettiva che ivi pernottano per motivi di lavoro.
 - i) coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano le condizioni per l'assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile, nelle strutture ricettive del Comune di Fiano Romano i, in caso di eventi straordinari e imprevedibili di protezione civile;
 - j) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
 - l) i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario.

Articolo 6

Obblighi di informazione e di comunicazione dei gestori di strutture ricettive e dei responsabili dell'imposta

1. Il gestore della struttura ricettiva e il responsabile dell'imposta sono tenuti a:
 - a) informare, con modalità plurilingue, gli ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni previste e delle sanzioni, anche attraverso pubblicazione online sui propri siti web;
 - b) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione, nei casi in cui essa sia prevista dal presente Regolamento;
 - c) richiedere i dati dei soggetti passivi che rifiutano di pagare l'imposta di soggiorno e acquisire una loro dichiarazione in tal senso, dandone comunicazione al Comune di Fiano Romano, anche in caso di rifiuto alla compilazione della predetta dichiarazione;
 - d) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, nonché le dichiarazioni e le certificazioni presentate dal soggetto passivo per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibile i controlli da parte del Comune di Fiano Romano.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il responsabile dell'imposta devono comunicare al Comune di Fiano Romano, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, anche con riferimento ai soggetti esenti ai sensi dell'articolo 5.

3. La comunicazione deve essere trasmessa anche in caso di assenza di ospiti nel periodo di riferimento.
4. La comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche avvalendosi degli intermediari dalla stessa abilitati.

Articolo 7

Obblighi di riscossione e di resa del conto giudiziale dei gestori di strutture ricettive

1. I gestori di strutture ricettive sono tenuti a richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno al soggetto passivo, provvedendo alla sua riscossione con rilascio di quietanza numerata e nominativa nel rispetto della normativa vigente in materia contabile e fiscale.
2. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile, è tenuto alla resa del conto giudiziale, secondo le modalità indicate al comma 3 ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
3. Il gestore della struttura ricettiva, entro il 30 gennaio di ciascun anno, deve trasmettere al Comune di Fiano Romano il conto giudiziale relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale (Modello 21 - Conto di gestione), approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Il Comune di Fiano Romano, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto di Gestione, invia il conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti.
4. La resa del conto giudiziale può essere effettuata mediante apposite procedure informatiche definite dall'Amministrazione o, in caso di temporanea impossibilità, su supporto cartaceo avente le stesse caratteristiche.
5. Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva e consegnato direttamente al Servizio Finanziario – Tributi oppure inviato tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal gestore. Per chi fosse dotato di firma digitale, l'invio del Mod. 21 sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
6. Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'Imposta di Soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

Articolo 8

Versamenti

1. Entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore della struttura ricettiva e il responsabile dell'imposta provvedono, rispettivamente, al riversamento delle somme riscosse e al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta di soggiorno in favore del Comune di Fiano Romano, con le seguenti modalità:
 - a) Tramite bonifico bancario su conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Fiano Romano;
2. In base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le somme versate sono arrotondate all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 9

Disposizioni in tema di controllo e accertamento

1. Il Comune effettua il controllo sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6, nonché il controllo formale sull'applicazione e sul versamento dell'Imposta di Soggiorno.
2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e

documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:
 - a) Invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili dell'imposta di soggiorno ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) Effettuare l'invio di comunicazioni per sollecitare il riversamento;
 - c) Inviare ai gestori delle strutture ricettive e ai responsabili dell'imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - d) Effettuare sopralluoghi tramite gli agenti di Polizia Municipale;
 - e) Richiedere ai competenti enti, organi e uffici pubblici, dati, notizie ed elementi rilevanti riguardo i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili dell'imposta.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il gestore inoltre, non avrà la possibilità di beneficiare dell'applicazione del ravvedimento operoso, come confermato dalla delibera della Corte dei Conti – Emilia Romagna n. 96/2016

Articolo 10 **Sanzioni e interessi**

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

1. Per l'omesso o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, alle prescritte scadenze, da parte del soggetto passivo o del responsabile dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.471 del 1997. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15 per cento è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa compilazione, da parte del soggetto passivo, della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), si applica la sanzione amministrativa di euro 250,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva e del responsabile dell'imposta, nonché per le violazioni di ogni altro obbligo derivante dalle disposizioni di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. L'omesso o parziale riversamento dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché la mancata presentazione della comunicazione alle prescritte scadenze configurano presupposto per l'avvio - previa diffida e assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione - del procedimento volto alla sospensione del titolo abilitativo all'esercizio delle attività ricettive, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 27 della Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007, n. 13.
5. Sulle somme dovute e non corrisposte si applicano gli interessi nella misura annua stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune di Fiano Romano a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, oppure mediante la procedura di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ai sensi della normativa vigente in materia.

Articolo 12
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque .anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta di soggiorno per importi pari o inferiori a euro dieci.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le
4. mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione che deve essere autorizzata dal Comune. Gli estremi della compensazione effettuata devono essere riportati anche nella dichiarazione di cui al precedente art.6.

Articolo 13
Contenzioso

5. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'esecutività del presente atto.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie.
3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio di cui all'art. 124 del DLgs. 267/2000 e viene pubblicato per esteso da questo Comune sul proprio sito istituzionale.